

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	592	ruoli organici dell'amministrazione finanziaria. (<i>Approvato dalla V Com-</i> <i>missione permanente del Senato</i>). (1088)	600
Disegno di legge (Discussione e non ap- provazione):		PRESIDENTE	600
Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale su- perficie coltivata da alcune varietà di tabacco, nella varietà «Bright Italia» (1027)	592	PESENTI, <i>Relatore</i>	600
PRESIDENTE	592, 593, 598	Riordinamento del ruolo ispettivo per i servizi degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. (<i>Approvato</i> <i>dalla V commissione permanente del</i> <i>Senato</i>). (1099)	601
SCHIRATTI, <i>Relatore</i>	592, 593, 597, 598	PRESIDENTE	601
CHIOSTERGI	593, 596	PESENTI, <i>Relatore</i>	601
PERLINGIERI	593	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
ZERBI	594, 598	Contributo straordinario di lire 2.000.000 a favore dell'Istituto agronomico del- l'Africa Italiana in Firenze. (<i>Appro-</i> <i>vato dalla III Commissione perma-</i> <i>nente del Senato</i>). (1927)	602
DE MARTINO CARMINE	595	PRESIDENTE	602
CIFALDI	595	Disegno di legge (Discussione e approva- zione):	
SULLO	596, 598	Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori (1033)	602
CAVALLARI	596, 598	PRESIDENTE	602
BARBINA	596	SALIZZONI, <i>Relatore</i>	602
CASTELLI AVOLIO	597	Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
TREMELLONI	597	Progressiva riduzione dell'addizionale sul diritto di commissione relativo ai mu- tui concessi dagli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di mi- glioramento. (1035)	603
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il</i> <i>tesoro</i>	598	PRESIDENTE	603
AMENDOLA GIORGIO	598	TUDISCO, <i>Relatore</i>	603
Disegni di legge (Discussione e approva- zione):		Votazione segreta:	
Nuove norme in materia di rimborsi di titoli di debito pubblico e dei paga- menti dei premi (<i>Approvato dalla V</i> <i>Commissione permanente del Senato</i>). (1086)	598	PRESIDENTE	603
PRESIDENTE	598, 600		
PESENTI, <i>Relatore</i>	599		
ZERBI	600		
Disposizioni integrative al decreto legisla- tivo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui			

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

La seduta comincia alle 10.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Dugoni, Giannini Guglielmo e Saggin.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata da alcune varietà di tabacco, nella varietà « Bright Italia ». (1027).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo dello Stato per la trasformazione dell'attuale superficie coltivata da alcune varietà di tabacco nella varietà « Bright Italia ».

Invito il relatore onorevole Schiratti a riferire ulteriormente sul provvedimento che, come ricorderete, è stato già discusso nella precedente seduta del 24 febbraio 1950.

SCHIRATTI, *Relatore*. Nella precedente seduta furono posti, da alcuni colleghi, dei quesiti, e furono fatte alcune richieste di chiarimento. Spero di poter rispondere esaurientemente agli interrogativi e ai quesiti posti. Fu anzitutto richiesto (dato che il disegno di legge parla all'articolo 2 delle campagne 1949-50-51) quanta parte di questa superficie da trasformare è già stata praticamente trasformata durante la campagna 1949.

Posso rispondere che per la campagna 1949 è stata autorizzata, semplicemente in via di esperimento, e senza alcun impegno diretto o indiretto di contributi o sussidi, la trasformazione in « Bright Italia » di altre qualità di tabacco in tutte le diverse zone d'Italia, appunto per incominciare ad indagare quali potessero essere le zone propizie per questa coltura.

Cosicché, se la Commissione ritenga di togliere dal provvedimento l'indicazione dell'anno 1949 e di sostituirla con l'altra 1952, lasciando naturalmente gli anni 1950 e 1951, mi consta che gli uffici non solleverebbero difficoltà; faccio soltanto presente che gli esperimentatori della campagna 1949 resterebbero effettivamente sacrificati, il che non pare equo.

Fu poi chiesto da quale capitolo si sarebbe attinta la somma necessaria e su questo abbiamo già visto che l'obiezione era già risolta.

Fu anche richiesto se in base a questo provvedimento la superficie coltivata a tabacco venisse a subire una restrizione. No; verrebbero se mai fatti degli spostamenti da coltura a coltura, cioè da quella di altri tabacchi a questa del « Bright Italia ». Infine, da parte del collega Mannironi, fu chiesto: Perché non si provvede ad incoraggiare la nuova coltura, aumentando il prezzo del suddetto tabacco anziché dare il sussidio da parte dello Stato?

Se permettete, su questo punto io leggerei la seguente dichiarazione: All'obiezione che forse sarebbe più opportuno incoraggiare la coltura del « Bright Italia », aumentando il prezzo di questo tabacco invece di dare un contributo per i nuovi impianti, si osserva che l'aumento dei prezzi andrebbe a beneficio di coloro che già coltivano il Bright, i cui impianti sono già completamente o quasi ammortizzati.

D'altra parte, considerato che un ettaro produce in media 18-20 quintali di « Bright » e che il contributo massimo proposto è di lire 600.000 per ogni ettaro ripartito in sei annualità, ne viene di conseguenza che, qualora si volesse dare questo contributo sotto forma di maggior prezzo, il prezzo del « Bright » dovrebbe essere aumentato. Dato che la produzione totale del tabacco stesso è già annualmente di quintali 4.850.000 ai quali vanno aggiunti gli altri 3.640.000 quintali che saranno prodotti sui 2000 ettari nei quali si intende incrementare la coltura del Bright, ne deriva che si avrebbe una maggior spesa annua (lire 5-5500 moltiplicate per quintali 84-90.000) di circa lire 420-495 milioni all'anno. In altre parole mentre col provvedimento proposto, al massimo si potrà spendere un miliardo, ripartito in sei anni, variando il contributo da 300.000 a 600.000 lire a seconda della varietà di tabacco trasformata, col metodo dell'aumento dei prezzi si spenderebbero per gli stessi anni da 2,5 a 3 miliardi di lire senza contare, poi, quanto si continuerebbe a pagare in più negli anni seguenti.

Ciò a prescindere, dalle difficoltà tecniche di come ripartire questo maggior prezzo di lire 5-5.500 fra coltivatore e concessionario, perché l'attrezzatura può essere fatta sia dal coltivatore che dal concessionario.

La spesa di trasformazione dei locali necessari per curare il tabacco prodotto per un ettaro si aggira sulle 800 mila lire, qualora si tratti di celle di Kentucky; a un milione e mezzo qualora si tratti di trasformazione di tabacchi per la cura ad aria e cioè praticamente di impianti da farsi *ex novo*.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

È difficile dire in quali regioni potranno essere erogati questi contributi. Si può soltanto precisare che si tratterà di quelle zone dove già si coltiva il tabacco poiché si tratta di trasformazione di cui potranno avvantaggiarsi quelle zone che dispongono di terreni idonei ed hanno possibilità di irrigazione. Il terreno idoneo è tendenzialmente quello sciolto; però solo l'esperimento di coltura può dare una risposta sicura in merito, anche quando il terreno sembra idoneo agli esami agronomico, chimico e fisico.

Per esprimere un parere di larga massima in base alle esperienze finora fatte, le zone dove potranno avvenire meglio le trasformazioni sono quelle della piana di Salerno, la valle del Tevere, alcune zone del Veneto e qualcuna dell'oltre Po. Però vi saranno certamente delle serie di terreni, in altre zone, che all'esperienza pratica, potranno dare risultati positivi.

Il provvedimento non determina alcuna variazione nella situazione delle concessioni, in quanto trattasi di variazioni nell'ambito di una stessa concessione.

La legge è a vantaggio sia del grande che del piccolo agricoltore o concessionario, poiché il contributo va a chi effettivamente ha adattato o costruito il locale ove si cura il « Bright » e costui può essere sia il proprietario di una grande tenuta, sia il piccolo coltivatore e sia il concessionario che ritira i tabacchi allo stato verde.

Bisogna tener presente che il Virginia Bright è pressoché l'unico tabacco italiano che sul mercato mondiale può avere un prezzo tale da non provocare alcuna perdita ed essere asportato con relativa facilità: praticamente nella maggior parte dei mercati avviene che il Monopolio possa esportare altre varietà di tabacco soltanto quando assicura agli acquirenti una determinata percentuale di Virginia Bright.

Ricordiamo al riguardo che, contro un massimo d'esportazione raggiunto anteguerra di circa 4 milioni di chilogrammi, attualmente si esporta sulla base di 10-12 milioni di chilogrammi all'anno. Il Virginia Bright è alla base, quale elemento propulsore, di questa esportazione e che, qualora non si potesse esportare in misura adeguata, si dovrebbe provvedere ad una drastica riduzione delle coltivazioni di tabacco in una misura non inferiore al 30 per cento dell'attuale superficie.

Nel Friuli abbiamo diversi consorzi, stabilimenti di essiccazione che non sono di proprietà di Tizio o di Caio, ma sono proprietà di cooperative o di consorzi di tabacchicoltori,

dei quali fanno parte tutti i produttori. Chiaro è che ove vi fossero grossi concessionari, i benefici andrebbero a loro favore; quindi non si può rispondere in maniera uniforme alla obiezione sollevata.

Infine è stato chiesto quali siano le località più specificatamente e presumibilmente favorite da questo provvedimento. La risposta anche in questo caso non è facile, perché si tratta di esperimenti in via di attuazione nelle diverse zone d'Italia e per accertare quali siano i terreni che possano dare una coltura idonea come qualità e come quantità, si dovrà attendere che questi esperimenti siano terminati; solo allora si potrà dare un definitivo giudizio. Allo stato delle cose, in base alle colture sperimentali in atto, ripeto, le zone attualmente individuate come idonee sono la Piana di Salerno, la valle del Tevere (Umbria, Piana di Terni), alcune zone del Veneto e l'oltre Po Pavese, perché in queste zone ci troviamo di fronte a terreni sciolti e facilmente irrigabili, in quanto il « Bright Italia » vuole per l'appunto terreni sciolti, non argillosi, non pesanti, e a clima molto umido. Solo là dove queste caratteristiche si verificano, ivi la coltura è possibile.

CHIOSTERGI. Credo che questo stato di cose si verifichi anche nelle Marche.

SCHIRATTI, *Relatore*. Ho detto che, a tutt'oggi, si sarebbero individuate queste zone, ma vi possono essere delle altre zone dove il terreno e il clima sono ugualmente idonei, come ci possono essere zone dove il terreno è sciolto ma non vi è irrigazione e zone irrigue dove il terreno non è sciolto. Se vi è una sola di queste caratteristiche il tabacco non alligna. Ciò dipende dalle esigenze della pianta.

Ritengo con questi chiarimenti di aver risposto, nei limiti del possibile, alle obiezioni che sono state sollevate nel corso della seduta.

PRESIDENTE. Avverto che ha chiesto di partecipare alla seduta della Commissione, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, l'onorevole Perlingieri. Dichiaro aperta la discussione generale.

PERLINGIERI. Chiedo scusa se con le mie considerazioni occupo una breve parte dei lavori della Commissione, ma siccome è in discussione un provvedimento che ha dei riflessi nei riguardi della mia provincia, vorrei fare alcune osservazioni.

La prima riguarda l'epoca a cui si riferiscono i contributi. Mi accorgo che c'è stata una precedente discussione al riguardo, ma io non sono molto persuaso della bontà degli argomenti addotti perché se vi è una regola ge-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

nerale per la quale ogni legge deve provvedere solo per l'avvenire; nel caso in esame questo principio deve essere mantenuto, altrimenti si darebbe luogo a dubbi. Il provvedimento in esame dovrebbe aver vigore per il 1951, 1952 e 1953, e nessun riferimento dovrebbe avere alle annate passate. Coloro che hanno già trasformato le loro colture, non hanno alcun bisogno di essere incoraggiati, perché già per conto loro hanno ritenuto utile procedere a questa trasformazione.

In secondo luogo domando: in base a quale criterio si è stabilita la misura del contributo? Ho visto che si tratta di 300.000 e di 600.000 lire ad ettaro, che rappresentano in sei anni, per un proprietario di 10 ettari, 6 milioni. Faccio questo rilievo per l'ultima parte delle mie considerazioni che si riferiscono alla mia provincia. Nella mia Benevento si è imposta l'abolizione della coltura dei tabacchi del Salento; questo vuol significare, per la mia provincia, veder dimezzate le fonti di reddito. Quando voi mi dimezzate la coltura del tabacco, mi dimezzate il reddito, e quindi diminuite ancora il tenore di vita, già basso, nella provincia stessa. Posso affermare con sicura coscienza che nella mia provincia esistono terreni di tale impasto, (già vi sono stati coltivati tabacchi simili), in cui potrebbe crescere il « Bright Italia », senza versamento di alcun contributo da parte dello Stato. Vi sono ragioni di carattere generale per le quali va incoraggiata questa trasformazione nei riguardi dell'esportazione. Non si debbono creare delle zone d'ombre e delle zone di luce folgorante, tanto più che allo stato in cui si trova oggi in Italia la coltura del tabacco, le deficienze non sono tutte imputabili alla variata richiesta del mercato od a cattiva coltivazione, ma c'è una certa colpa proprio da parte dell'Amministrazione dei monopoli che fino ad oggi si è limitata al compito fiscale, abbandonando ogni sperimentazione tecnica. Voi avrete notato infatti che per i contributi sperimentali tecnici sono state assegnate cifre irrilevanti sui bilanci dei Monopoli.

Che cosa è accaduto nella mia provincia? Non si è ritirato il Salento perché si tratta di un tabacco ibrido che deriva da due qualità. Questo tabacco ibrido, il cui seme non è stato rinnovato dall'Amministrazione dei monopoli, la quale provvede alla sua vendita, ha dato delle cattive qualità perché appunto il seme era cattivo; in conseguenza di ciò ci vediamo imporre l'abolizione della coltivazione. È un interesse che tocca la mia provincia che ha solo grano e tabacco, e che non può essere

arretrata ancora di più nella sua economia da questo provvedimento: è un atto di legittima difesa quello che noi compiamo.

ZERBI. Il procedimento indicato nel disegno di legge per stimolare la coltura del « Bright Italia » e la conversione a tale coltura di zone finora adibite ad altre qualità di tabacco, a mio parere è il peggiore che si possa escogitare dal punto di vista economico, perché in sostanza si lascia al giudizio di uffici burocratici il determinare chi meriti il contributo per queste trasformazioni, e chi non lo meriti, e questo, ripeto, è il peggiore dei procedimenti.

Già nella precedente seduta era sorto l'interrogativo: chi ne avrà giovamento, i piccoli o i grandi coltivatori? Io dico: non gioverà né ai piccoli né ai grandi, ma solo ai raccomandati. Ora, in questa opinione sono stato confortato da alcuni dati letti dal relatore. L'onorevole Mannironi ha suggerito di stimolare la produzione di questo tipo di tabacco attraverso un ritocco dei prezzi. Gli si è risposto che con ciò si favorirebbero anche i vecchi coltivatori di « Bright Italia ». Se ne deduce che sono già notevolmente diffusi i coltivatori di questo tipo di tabacco, il che significa che nelle attuali circostanze la coltivazione del « Bright Italia » è conveniente, se è vero che coloro che lo coltivano hanno già ammortizzato i loro impianti. Allora non vi è da fare che un ritocco nei prezzi, perché coloro che sono stati i più sensibili alla coltivazione di questo tabacco abbiano ad incrementare la superficie coltivata, e volgere a questa coltivazione la loro produzione. Lasciamo in sostanza alla libera iniziativa il giudizio di merito, in quanto esso sia giustificato da una prospettiva di interesse personale. È bene operare sui prezzi, in modo da far sì che le varie qualità vengano coltivate, ma operando nel senso che gli spostamenti possano essere sufficientemente valutati in maniera da non incidere sulle caratteristiche di alcune provincie.

A mio parere, il fatto di affidare tutto al giudizio di organi burocratici, con una spesa non indifferente, è estremamente pericoloso.

Si è obiettato che il rialzo dei prezzi porterebbe a un maggior costo, ma anche questa è un'obiezione che si può ritorcere a danno del ragionamento, perché oggi rialziamo i prezzi di quel tanto che riteniamo possa essere un sufficiente stimolo economico alla conversione della coltura; domani, quando noi avessimo, attraverso questo stimolo, una produzione eccessiva di « Bright Italia », manovreremmo i

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

prezzi in senso inverso; quindi l'obiezione non ha alcun fondamento.

Sono del parere che dovremmo rifiutarci di adottare, per la gestione dell'azienda dei Monopoli, criteri di questo genere, puramente burocratici: dovremmo portarci invece sul piano di una corretta gestione industriale sia pur considerata dal punto di vista dell'interesse generale, per cui le manovre di prezzi ed i programmi produttivi non debbano essere fatti in funzione dell'utile come fa un capitalista privato; ma in funzione di un capitalista pubblico, il cui gettito sia temperato ad esigenze sociali. Il tipo di gestione deve essere tipicamente industriale, per cui uno stimolo di questo genere deve essere suggerito soprattutto attraverso manovre sui prezzi e non attraverso procedimenti burocratici.

DE MARTINO CARMINE. Premetto che la provincia di Salerno non avrà alcun giovamento da questo disegno di legge se esso andrà in vigore dal 1949 o dal 1950, perché in questa provincia non si è coltivato « Bright Italia ». È opportuno far presente che il prezzo dei tabacchi è stabilito con una procedura che va dalla Direzione generale, al Consiglio di amministrazione, al Ministero delle finanze; mentre la materia che riguarda i contributi alle spese di trasformazione o di impianto è stata sempre competenza del potere legislativo.

Ho detto questo per far rilevare che se si volesse concedere il contributo attraverso un aumento di prezzi, faremmo il peggiore dei servizi a noi stessi, nel senso che ci scaricheremo di ogni responsabilità, mentre invece ritengo che proprio per le ragioni che hanno indotto altri colleghi a intervenire, insisto affinché i contributi nelle trasformazioni siano decisi dal potere legislativo. Fra noi vi è l'ex Ministro delle finanze, onorevole Pesenti, il quale mi potrebbe dar ragione o torto in questa affermazione. Se noi dicessimo che il contributo alla spesa di trasformazione fosse devoluto alla competenza del Ministero delle finanze, noi ci libereremmo di ogni responsabilità e non avremmo neppure la possibilità di controllare le trasformazioni stesse in quanto ciò non è di competenza del potere legislativo. Di conseguenza sono d'avviso di non rinunciare a questa forma di controllo che ci viene riservata.

Credo che a nessuno, possa essere proibito di fare esperimenti. Non ritengo che l'Amministrazione dei monopoli debba dire di no a chi voglia fare un esperimento per ottenere un buon tabacco. Questo provvedimento stabilisce un contributo per quelle aziende che

sono ritenute idonee, più adatte, ma non dice che, quando si fa una trasformazione, si abbia senz'altro il diritto di avere un contributo da parte dello Stato.

Leggendo bene il testo del disegno di legge, si deduce che per il contributo previsto nelle campagne 1949-50-51 si dispone: « Abbiamo ottenuto, ecc. ».

Ora, questo « Bright » è una varietà che è molto richiesta anche in America, ed è forse l'unica varietà la cui esportazione viene fatta realizzando un utile, e non in perdita: si tratta di una produzione che dà 150-180 miliardi di imposte allo Stato, e faremmo quindi un cattivo servizio dicendo di no per le trasformazioni effettuate nel 1949. Dirò inoltre che i locali per il « Bright » debbono essere speciali: bisogna togliere calore ed umidità agli ambienti e sono necessari dei macchinari adatti. Il contributo a questo riguardo è stabilito equamente, mi sembra, perché se per ogni ettaro di terreno si producono circa 20 quintali di tabacco, è evidente la convenienza che vi è di fare questa trasformazione. D'altra parte oggi ancora è possibile conquistare i mercati stranieri; giacché questa varietà di tabacco potremmo collocarla in Germania e anche in America. Sarebbe pertanto un cattivo servizio, sia per la finanza come per la economia nazionale stessa, di ritardare l'approvazione del provvedimento.

CIFALDI. Mi pare che i chiarimenti dati dal relatore e le altre osservazioni fatte in questa sede non siano sufficienti a dissipare le preoccupazioni già manifestate a questo riguardo.

L'onorevole relatore ha detto che attualmente si producono dai 48 ai 50 mila quintali all'anno di detta qualità di tabacco e che potranno esserne prodotti altri 36-40 quintali.

Attualmente, però, noi non sappiamo, ha detto pure il relatore, se ai primi agricoltori che hanno fatto questa coltivazione il contributo per effettuare la trasformazione stessa sia stato equo ed adeguato; comunque noi oggi siamo di fronte ad una coltivazione che dà sicuri risultati, e quindi coloro che oggi vogliono fare queste trasformazioni prevedono di realizzare un guadagno; con questo provvedimento si vorrebbe appunto incoraggiare la trasformazione di cui trattasi. Si è già detto che coloro che avevano fatto la trasformazione nel 1949-50 erano stati dei pionieri in questo campo, e perciò sarebbe ingiusto che essi non avessero il contributo. Ritengo che noi non possiamo dare parere favorevole a questo disegno di legge, e anche volendo adottare una maggiorazione di prezzo,

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

dovremmo essere ugualmente perplessi, perché non mi pare opportuno aumentare un prezzo che già è redditizio.

SULLO. Esprimerò dei giudizi che sostanzialmente sono molto vicini a quelli da me già espressi nella precedente seduta. L'altra volta ero rimasto perplesso, e per questa ragione avevo chiesto al Sottosegretario di Stato per le finanze di farci conoscere i dati delle autorizzazioni concesse per il 1949. Queste autorizzazioni risultano date per 300 ettari circa sui 2000 di cui si parla in questo disegno di legge. Da ciò concludo che, pur senza l'emanazione della legge, un sesto della totalità degli ettari soggetti a trasformazione, sono già stati trasformati indipendentemente dal contributo statale. Allora la mia perplessità ha una ragione fondata. Si dice che questi ettari già trasformati hanno fruito di contributi da parte del Ministero dell'agricoltura. Osservo che la situazione della erogazione dei contributi da parte di questo Ministero è identica, e quindi non vedo il bisogno di dare altri contributi; pertanto sarei d'accordo con l'onorevole Zerbi nelle sue argomentazioni.

Non possiamo dire di concedere contributi per la trasformazione di colture di tabacco e poi lasciare alla discrezione dell'amministrazione la scelta dei terreni da trasformare.

Se si deve fare qualche cosa, si deve manovrare in libertà, e per far ciò si può seguire il sistema dei prezzi od altri sistemi, ma quello suggerito nel disegno di legge darebbe luogo ad eccessiva discrezionalità da parte dell'amministrazione, il che potrebbe produrre degli abusi.

Sono per il sistema della selezione libera, e non posso ammettere che si debba usare un sistema di questo genere che potrebbe portare a risultati non equi. Sono d'avviso che questa legge non possa essere approvata e condivido completamente le argomentazioni degli onorevoli Zerbi e Cifaldi. Penso che, proprio per rafforzare la responsabilità dell'Amministrazione, dobbiamo votare contro questa legge. Non è un argomento valido quello addotto dall'onorevole De Martino Carmine, cioè che ci svuoteremmo del nostro potere. Col presente provvedimento noi diciamo: vi sono 2000 ettari di terreno, fate voi, stabilite voi. Formalmente ci assumiamo la responsabilità della decisione, ma di fatto lasciamo tutto nelle mani dell'Amministrazione.

CAVALLARI. Esporrò alcune brevi osservazioni che sostanzialmente collimano con quelle degli onorevoli Perlingieri, Zerbi, Cifaldi e Sullo.

Questo disegno di legge è importante non solo per la cifra di un miliardo che comporta la sua attuazione, ma per la questione di principio che investe, e dico subito che condivido le considerazioni fatte dai precedenti colleghi, all'infuori di quelle fatte presenti dall'onorevole De Martino Carmine. Infatti, ha detto giustamente l'onorevole Sullo, nel 1949 vi sono stati già imprenditori i quali, mirando a incrementare i loro utili, hanno trasformato i loro terreni, così da coltivare questa specie di tabacco: ciò vuol dire che costoro (pur avendo dei contributi da altra fonte) hanno ritenuto utile di trasformare questi terreni. È naturale che vi sia stato questo loro utile e non vedo per quale ragione lo Stato dovrebbe dare un concorso a coloro che successivamente hanno ritenuto di seguire la stessa strada.

Si dice che si tratta di esperimenti. Ma gli esperimenti invece sono stati fatti da coloro che hanno trasformato nel 1949, e poi, anche se vi fossero esperimenti da fare, in questo caso dovrebbe essere lo Stato a farli direttamente. Ripeto che non vedo la necessità di dare un concorso per questa trasformazione: se l'imprenditore vede che economicamente gli conviene coltivare il tabacco « Bright Italia », la trasformazione la fa per suo conto; se invece la coltivazione di questo tabacco non conviene, non vedo come lo Stato possa, sia pure attraverso i contributi, compiere una azione economica utile inducendo gli interessati a coltivare questa qualità di tabacco. Quindi, anche dal punto di vista economico, gli imprenditori, qualora non fossero convinti della bontà dell'impresa, non farebbero queste trasformazioni.

Non riesco poi a capire perché per un agricoltore che affronti i rischi inerenti, ad esempio, alla coltivazione del grano, non vi sia questa agevolazione; mentre essa verrebbe concessa ad altro agricoltore che coltivi tabacco.

O lo Stato fa direttamente i suoi esperimenti o si lasci ai privati il rischio di farli, mettendo i tabacchicoltori alla stessa stregua di tutti gli altri agricoltori.

Per questo non ritengo si possa dare voto favorevole a questo disegno di legge.

BARBINA. L'argomento principale è che la varietà di tabacco di cui trattasi è richiesta specialmente all'estero; al riguardo però non ci è stato fornito alcun dato; di conseguenza gradirei qualche notizia circa le esportazioni di questo tipo di « Bright Italia ».

CHIOSTERGI. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Sono dolente di dover dire all'amico onorevole Schiratti che le sue argomentazioni non mi hanno tolto i dubbi che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950.

avevo nella precedente seduta, dubbi sia per ciò che riguarda la possibilità di una specie di monopolio nel Monopolio, cioè di favoreggiamento di un limitato numero di coltivatori di tabacco, sia su altri punti.

Oggi mi si è detto che molte regioni delle Marche non sono interessate a questo progetto di legge, e questo potrebbe essere un argomento per me di votare contro. Ma non è per questa ragione che io dichiaro che oggi mi trovo nelle stesse condizioni di dubbio dell'altra volta, e che neppure la competenza trentennale dell'onorevole De Martino Carmine è riuscita a dissipare. È vero che questa qualità di tabacco può essere esportata oggi in condizione di favore, ma non sappiamo però quanto questa situazione durerà, perché la tabacchicoltura è in movimento in molte zone del vicino Oriente, sicché noi non ci dobbiamo illudere che la situazione attuale possa durare a lungo.

D'altra parte le argomentazioni portate dagli altri oratori, e in ispecial modo dagli onorevoli Zerbi e Cifaldi, sono più che convincenti per mantenere in me questo stato di dubbio, sicché gradiremmo poter approfondire l'esame di questo progetto di legge.

Tuttavia se debbo esporre chiaramente la mia opinione, dirò che sono contrario al metodo che si vorrebbe adottare, quello cioè dei sussidi concessi dallo Stato, e che sono favorevole invece al metodo del temporaneo aumento dei prezzi, perché non è vero che non sia possibile in seguito ridurre i prezzi, soprattutto quando si tratta di un regime di monopolio in cui essi si possono manovrare come si vuole. D'altronde con questo sistema dei prezzi non impegnamo lo Stato e soprattutto non diamo alla burocrazia dei poteri straordinari con i denari dello Stato.

Per questo io dichiaro che se arriveremo alla votazione, voterò contro.

CASTELLI AVOLIO. Mi associo a tutte le argomentazioni svolte dall'onorevole Zerbi, e voterò contro anche per un'altra ragione.

Si tratta di un contributo, e quando questo contributo si riferisce a vari ettari, si arriva a cifre che ascendono a diversi milioni. Le autorizzazioni per la concessione dovrebbero essere circondate da determinate garanzie giuridiche; ma tutto questo nella legge non è detto; è una facoltà che si lascia all'amministrazione. Quindi, anche per questa ragione, e cioè per il modo con cui vengono concesse le autorizzazioni alla trasformazione, io voterò contro.

TREMELLONI. Mi associo a tutte le argomentazioni espresse dagli oratori che si sono dichiarati contrari.

SCHIRATTI, *Relatore*. Voglio premettere che non ho nessuna paternità, né naturale, né adottiva, di questo disegno di legge, del quale sono soltanto il relatore; risponderò nei limiti delle mie possibilità ad alcune delle considerazioni che sono state fatte, e prima di affrontare il problema di fondo, permettemi che cerchi di dire la mia opinione su alcune osservazioni di dettaglio.

Anche per il passato furono concessi sussidi per queste colture e sussidi abbastanza ingenti, e per questo il provvedimento che stiamo esaminando non rappresenta un'assoluta innovazione. Che questi precedenti siano buoni o no, io non dico: dico soltanto che esistono.

Si è chiesto con quale criterio si è stabilita la misura del contributo in 300.000 e 600.000 lire. La trasformazione di una coltura del « Kentucky » comporta oggi una spesa di 800 mila lire all'ettaro, per questo verrebbe dato un sussidio di 300 mila lire. Invece per la trasformazione della coltura (essiccazione ad aria) il contributo è di 600 mila lire.

Si è detto anche: ma, se nel 1949 ci furono delle esperienze per 300 ettari e costoro le fecero senza contributo, perché non possiamo continuare su questa strada? Se la Commissione ritenesse sostituire il 1949 al 1952, non ci sarebbero difficoltà; ma in verità questi esperimenti sono stati fatti sostanzialmente su di un affidamento di carattere generico. L'onorevole Zerbi ha detto: perché noi dobbiamo affidare la possibilità della concessione o della non concessione agli uffici burocratici? Ma, se il regime di monopolio resta quale esso è, non si può fare altro che rimettersi a quell'organo che ha già oggi questa facoltà. Debbo dire che mi è sembrato che qui ci fosse un po' un contrasto circa le zone. Nella precedente seduta fu detto anche quale è stato il grande tracollo di tabacchi da sigari e quali gli sbalzi dei tabacchi per la confezionatura delle sigarette, ecc., ma al riguardo noi abbiamo anche una coltura abbondante per i trinciati e per i sigari ed una coltura non sufficientemente abbondante per i tabacchi da sigarette. Ed ecco la ragione oggettiva — determinata dalle esigenze di mercato — che porta ad esaminare la necessità di aumentare la coltura di questo tabacco per sigarette, che è il tabacco più costoso.

È non solo in rapporto alla variazione di consumo e della domanda vi è una convenienza ed una necessità di aumentare la coltura del « Bright Italia », ma vi è una necessità anche in rapporto alla conservazione delle colture già esistenti. Mi permetto altresì di

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

far presente che negli anni decorsi furono esportati dall'Italia 8 milioni di chilogrammi di tabacco, di cui un milione e mezzo di « Bright Italia »; ma, mentre per questo Bright il margine è stato discretamente cospicuo, per l'esportazione degli altri 6 milioni e mezzo ci fu da parte del monopolio una perdita di 400 lire al chilogrammo. Non solo, ma i paesi importatori esteri condizionano il loro acquisto in Italia attualmente con tabacchi greci non Bright, purché accanto a questi ci sia almeno un determinato contingente di « Bright ». Quindi la realtà è la male di aumentare il « Bright » e convenienza dei coltivatori dei tabacchi non Bright di aumentare questo tabacco per poterlo esportare. Poi, sul come si debba sollecitare questo aumento della coltura « Bright » sono affiorate diverse idee, come quella del sussidio e quella dell'aumento del prezzo. Il problema è quindi ridotto a questo: sul come incrementare la coltura del « Bright », e a questo riguardo gli uffici competenti mi hanno dato i chiarimenti che ho già esposto. Io pregherei che su questo punto, che è delicato e fondamentale, si rinviasse la decisione alla prossima seduta.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Finora si è discusso intorno a quello che può essere il maggiore o il minore interesse dei coltivatori, ma non dobbiamo dimenticare il carattere fondamentale della legge, che riguarda anche e soprattutto l'interesse dello Stato. Lo Stato si è trovato in questa situazione: ha a disposizione delle scorte che non possono essere vendute e dovrebbe ridurre le concessioni per quelle trasformazioni che non sono più redditizie, per incrementare questa particolare specialità di tabacco. Da ciò la necessità di ponderare bene questo disegno di legge; mi associo quindi alla proposta già formulata dal relatore di rinviare la discussione ad una prossima seduta.

CAVALLARI. Se si sapeva dell'assenza del Sottosegretario di Stato per le finanze si sarebbe potuto anche rinviare la discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. La discussione è già stata fatta, e non sarà ripetuta. Dichiaro quindi chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la proposta di rinvio.
(*Non è approvata*).

È stato presentato dall'onorevole Sullo il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione permanente, udita la relazione sul disegno di legge n. 1027, decide di non passare alla discussione degli articoli ».

ZERBI. Vorrei pregare l'onorevole Sullo di accogliere nel suo ordine del giorno qualcuna delle nostre osservazioni, nel senso che non vorrei che il disegno di legge si rinviasse *sic et simpliciter*. Noi in sostanza abbiamo aderito alla necessità di stimolare la coltura del « Bright Italia »: su questo nessuno di noi ha dei dubbi. Il dissenso sorge solo sul modo come stimolare la coltura: il disegno di legge ci propone un contributo speciale; la Commissione invece ritiene più efficace ed equa una manovra sui prezzi lasciata alla libera responsabilità del Consiglio di amministrazione che fissa i prezzi.

Sarebbe opportuno che noi dicessimo nell'ordine del giorno, che la Commissione ritiene che il procedimento migliore sia quello di manovrare sui prezzi.

SULLO. Non ho alcuna difficoltà.

ZERBI. Nello stesso tempo, per tener presente la questione sollevata dall'onorevole Perlingieri, la Commissione potrebbe auspicare che il Consiglio di amministrazione dei Monopoli faciliti, rendendole automatiche, le autorizzazioni a trasformare in « Bright Italia » altre colture, specie se si tratta (come nel caso del Salento) di colture abolite.

Proporrei in sostanza un ordine del giorno più specifico.

AMENDOLA GIORGIO. Le osservazioni fatte dai colleghi sono raccolte dal processo verbale, quindi non ritengo necessario specificarle nell'ordine del giorno.

Aderisco pertanto all'ordine del giorno dell'onorevole Sullo che è meno impegnativo.

SCHIRATTI, *Relatore*. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare e non essendovi altre proposte concrete, pongo in votazione l'ordine del giorno Sullo testé letto.

(*È approvato*).

Di questa deliberazione della Commissione, per cui il provvedimento s'intende non approvato, sarà data comunicazione alla Presidenza della Camera per l'annuncio all'Assemblea.

Discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di rimborsi di titoli di debito pubblico e dei pagamenti dei premi. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1086).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: Nuove norme in materia di rimborsi di titoli di debito pubblico e dei pagamenti dei premi.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

Invito il relatore onorevole Pesenti a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

PESENTI, *Relatore*. Questo provvedimento non troverà grandi difficoltà ad essere approvato, perché si tratta di un provvedimento di non grande importanza. Dico che non ha importanza ai fini finanziari, giacché non comporta spese.

Questo disegno di legge tratta di uno degli investimenti meno felici, quello cioè in titoli di Stato, per i quali è conveniente stabilire norme sicure, ed anche non eccessivamente complicate, per quanto riguarda il rimborso del capitale ed il pagamento dei premi.

Senza entrare in discussioni dal punto di vista giuridico sulla natura del premio, la cosa interessante è che questo disegno di legge, nei vari articoli, stabilisce delle norme circa il rimborso del capitale e il pagamento dei premi, cercando in modo particolare di risolvere il pagamento quando si tratti di titoli nominativi sottoposti a vincoli particolari, stabilendo il criterio che se si tratta di una tramutazione in altri titoli di Stato, non vi sia alcun ostacolo, sia che si tratti di un'ipoteca oppure di un vincolo di altro tipo, ossia quando vi sia il reimpiego in altri titoli di debito pubblico.

Se invece si tratti del rimborso vero e proprio o del pagamento dei premi, allora si stabiliscono delle norme di carattere generale ricavate dal Codice civile: quando si tratta di traslazione o di tramutazione dei titoli in generale (cioè risolvendo in senso negativo quell'ipotesi che era stata discussa più volte ed anche decisa dal Consiglio di Stato, se cioè sia necessaria un'autorizzazione giudiziale per il pagamento dei premi o di un capitale) si è evitato che sia necessaria un'autorizzazione giudiziale per l'autorizzazione del premio e del capitale.

Questo è lo spirito del provvedimento. L'unica cosa strana è che il titolo rechi: « Nuove norme » mentre non si tratta di alcuna innovazione, ma solo di una chiarificazione, perciò direi semplicemente: « Norme ».

Credo sia sufficiente questa relazione sommaria per chiedere l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Apro la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla lettura degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il rimborso del capitale dei titoli di prestiti redimibili, compresi i buoni del tesoro poliennali, e il pagamento dei premi attribuiti a titoli medesimi si eseguono:

a) per i titoli al portatore, su semplice domanda degli esibitori di essi;

b) per i titoli nominativi, su domanda del titolare o del suo avente causa, a firma autenticata da notaio o da agente di cambio accreditato, e su deposito dei titoli stessi.

(E approvato).

ART. 2.

Qualora i titoli siano intestati a enti o società oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, il rimborso del capitale e il pagamento del premio non possono eseguirsi, se non previ gli adempimenti prescritti per le operazioni di traslazione o di tramutamento al portatore.

Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione del debito pubblico di operare essa stessa l'investimento del capitale e del premio in altri titoli di Stato.

(E approvato).

ART. 3.

I titoli nominativi, sottoposti ad ipoteche o a vincoli diversi da quelli considerati nel successivo articolo 4, non sono rimborsati se non vi sia il consenso della persona a cui favore è iscritta l'ipoteca o il vincolo o se non se ne provi la liberazione.

Il titolare o chi per esso può anche, se non vi osti l'atto in base al quale sia stato apposto il vincolo o l'ipoteca, ottenere il rimborso, chiedendo il contemporaneo trasporto dell'ipoteca o del vincolo su altri titoli della medesima specie, di uguale capitale nominale. Ove ciò non sia possibile, il reimpiego può essere fatto in altri titoli di debito pubblico che, per rendita netta e per capitale effettivo, corrispondano a quelli da rimborsare.

A richiesta del titolare o di chi per esso, si può anche eseguire il versamento del capitale presso la Cassa dei depositi e prestiti, con la stessa ipoteca e lo stesso vincolo gravante i titoli da rimborsare.

Il pagamento dei premi attribuiti ai titoli di cui al primo comma può essere eseguito al solo titolare o suo avente causa.

(E approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

ART. 4.

Se i titoli siano sottoposti a vincoli di dote o di patrimonio familiare, il rimborso del capitale e il pagamento del premio si eseguono, previ gli adempimenti occorrenti per le operazioni di traslazione o di tramutamento di titoli nominativi.

Tali adempimenti non sono necessari, qualora si dia incarico all'Amministrazione di provvedere direttamente all'investimento del capitale o del premio in altri titoli di Stato con lo stesso vincolo di dote o di patrimonio familiare.

Il rimborso del capitale e il pagamento del premio su titoli gravati di vincolo di usufrutto si effettuano al nudo proprietario in concorso con l'usufruttuario.

Tanto il titolare quanto l'usufruttuario, presentando rispettivamente il certificato di nuda proprietà o quello di usufrutto, possono ottenere, senz'altra formalità, che il capitale da rimborsare e l'importo del premio siano investiti, a cura dell'Amministrazione, in altri titoli di debito pubblico nominativi con lo stesso vincolo oppure versati in deposito vincolato presso la Cassa dei depositi e prestiti.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ZERBI. Su questo articolo vorrei sollevare la solita questione della urgenza del provvedimento.

PRESIDENTE. Capisco ciò che ella vuol dire, onorevole Zerbi, ossia vorrebbe proporre la soppressione di questo articolo; ma il provvedimento dovrebbe in tal caso tornare al Senato.

Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'amministrazione finanziaria. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1088).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni integrative al decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

Invito il relatore onorevole Pesenti a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

PESENTI, *Relatore*. Il provvedimento in esame reca disposizioni integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'amministrazione finanziaria. È un provvedimento che non comporta spese. Ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'articolo 32 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie è modificato come appresso:

I posti di conservatore dei registri immobiliari delle classi 1^a, 2^a e 3^a sono conferiti o per promozione, ai termini dell'articolo 6 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ai conservatori delle classi immediatamente inferiori, ovvero a scelta, su parere del Consiglio di Amministrazione, al personale che già rivesta grado non inferiore a quello da conferire e che appartenga:

al gruppo A dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

oppure al gruppo B della stessa Amministrazione purché sia laureato;

ovvero alla carriera amministrativa del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza.

È in facoltà del Ministro per le finanze di assegnare i posti di conservatore delle classi 2^a e 3^a anche a funzionari di gruppo A, appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione finanziaria che abbiano grado non inferiore a quello da conferire.

I posti vacanti di conservatore dei registri immobiliari di 4^a classe sono conferiti, a scelta, su parere del Consiglio di Amministrazione a funzionari dei ruoli indicati al 1^o comma del presente articolo che siano provvisti di laurea o appartengano al gruppo A, che abbiano prestato servizio di ruolo per almeno otto anni e che rivestano grado non inferiore all'ottavo.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

I posti di conservatore di 1^a classe, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono superare il numero di tre per ogni sei posti che si rendono vacanti.

I posti di conservatore delle classi 2^a e 3^a, da conferirsi al personale estraneo a quello delle conservatorie, non possono, per ogni dieci che si rendono vacanti in ciascuna classe, superare il numero di cinque e di questi non più di uno può essere assegnato ai funzionari di cui al 2° comma del presente articolo.

(È approvato).

ART. 2.

Gli attuali conservatori dei registri immobiliari di 5^a classe, sono trasferiti, con effetto dal 14 gennaio 1948 e nell'ordine di ruolo, nella classe 4^a (grado 8° — gruppo A).

(È approvato).

ART. 3.

La denominazione di « aiuto procuratori » contenuta nella tabella E) dell'allegato 3 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, è rettificata in quella di « aiuto conservatori ».

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del ruolo ispettivo per i servizi degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1099).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Riordinamento del ruolo ispettivo per i servizi degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Invito il relatore onorevole Pesenti a svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

PESENTI, *Relatore*. Questo disegno di legge è importante perché estende la facoltà di partecipare al concorso indetto per i posti

di vice ispettore negli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, anche ai funzionari del gruppo A dei gradi VIII e IX e degli uffici provinciali del tesoro. Ne propongo l'approvazione perché allarga il campo delle persone che possono concorrervi, ed anche perché effettivamente vi è attualmente bisogno di aumentare i posti di ispettore presso gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

I posti di Vice ispettore degli Istituti di previdenza di cui alla tabella A allegato 1 al decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 111, disponibili alla data di attuazione della presente legge, sono conferiti, mediante concorso per titoli ed esami, ai funzionari di grado 8° di gruppo A dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e degli Uffici provinciali del tesoro, nonché a quelli di grado 9° di gruppo A degli stessi ruoli che abbiano l'anzianità prescritta per essere ammessi agli esami di promozione per il grado 8° per merito distinto.

(È approvato).

ART. 2.

I posti di Ispettore della Direzione Generale degli Istituti di previdenza di cui alla tabella citata nel precedente articolo 1, che risulteranno vacanti alla data di attuazione della presente legge, potranno essere conferiti a domanda su parere del Consiglio di Amministrazione, ai funzionari di grado 7° dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione centrale del tesoro, della Ragioneria generale dello Stato, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e degli Uffici provinciali del tesoro. Tale conferimento può essere esteso ai funzionari di grado 8° dei ruoli predetti, aventi l'anzianità prescritta per la promozione al grado 7°.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà posto poi in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Contributo straordinario di lire 2.000.000 a
favore dell'Istituto agronomico dell'Africa
italiana in Firenze. (Approvato dalla III
Commissione permanente del Senato). (927).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo straordinario di lire 2.000.000 a favore dell'Istituto agronomico dell'Africa italiana in Firenze ».

È uno dei provvedimenti per i quali si attende una chiarificazione e per il quale è stato chiesto il rinvio. Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(La Commissione approva).

**Discussione del disegno di legge: Norme per
agevolare la sostituzione dei biglietti di
Stato logori. (1033).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori.

L'onorevole Salizzoni, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SALIZZONI, *Relatore*. La sostituzione dei biglietti di Stato logori è disciplinata attualmente dal decreto-legge del 20 maggio 1935, n. 874, convertito in legge 12 dicembre 1935, n. 2393.

La procedura è assai lunga, in quanto, soprattutto in questo caso, si tratta della sostituzione dei biglietti da 1, 2, 5 e 10 lire per i quali finora si procedeva alla contazione nella seguente maniera:

- 1°) gli enti che li ricevevano;
- 2°) la Sezione di tesoreria provinciale, che ne effettuava il cambio;
- 3°) la Cassa speciale per i biglietti di debito dello Stato, ed infine una quarta volta alla verifica, al momento dell'abbruciamento. Poiché il provvedimento in esame tende ad evitare gli inconvenienti della precedente procedura nei riguardi della contazione, ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 23 del Regolamento per i biglietti di Stato, approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito in legge 12 dicembre 1935, n. 2393, è sostituito dal seguente:

« I biglietti logori e non più atti alla circolazione che pervengano alle Tesorerie per operazioni di pagamento, sono dalle Tesorerie stesse trattenuti e non più adoperati nei pagamenti. I biglietti che, nelle stesse condizioni, vengano presentati alle Tesorerie da contabili o da privati, per la sostituzione, quando non sorga dubbio sulla loro legittimità, sono cambiati con biglietti nuovi o in buono stato, e non più adoperati nei pagamenti.

« I biglietti di Stato logori e non più atti alla circolazione, raccolti da pubbliche amministrazioni, aziende di credito, aziende di trasporti urbani, esattorie e ogni altro Ente che compia operazioni di cassa con il pubblico, possono essere versati alle Tesorerie, per la sostituzione con biglietti nuovi o in buono stato, seguendo le modalità di cui appresso:

« I biglietti logori di cui al comma precedente, previo annullamento, debbono essere presentati distintamente per taglio in mazzette di cento biglietti ciascuna ed in pacchi di dieci mazzette, ognuna delle quali deve essere chiusa a mezzo di una fascetta portante il timbro dell'Istituto, Ufficio o Ente presentatore, la firma dell'Agente che ha confezionato le mazzette e la data di presentazione dei biglietti alle Tesorerie.

« Queste provvederanno alla contazione del numero delle mazzette limitando la verifica e contazione dei singoli biglietti ad una percentuale da fissarsi di volta in volta dal Capo della Tesoreria, ma in ogni caso non inferiore al dieci per cento del numero dei biglietti presentati.

« I biglietti integralmente contati e verificati verranno assunti in proprio dalle Tesorerie e sostituiti subito con biglietti nuovi o in buono stato. Gli altri saranno ugualmente sostituiti dalle Tesorerie, ma la definitiva regolazione, dei rapporti fra le Tesorerie stesse e gli Istituti, Enti o Uffici presentatori sarà fatta dopo che la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato avrà effettuato le verifiche prescritte ».

All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:

« I biglietti ricevuti dalle Tesorerie per la sostituzione ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, che siano stati sottoposti soltanto

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 MARZO 1950

alla contazione per mazzette, saranno spediti o consegnati alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato in sacchi chiusi con le modalità in vigore e distinti per presentatore il cui nominativo dovrà risultare in ciascun sacco ».

All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:

« Tale intervento è reso obbligatorio per le operazioni di verifica dei biglietti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 25, ai fini della definitiva regolarizzazione dei rapporti fra le Tesorerie e gli Istituti, Enti o Uffici presentatori ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Progressiva riduzione dell'addizionale sul
diritto di commissione relativo ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento. (1035).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Progressiva riduzione dell'addizionale sul diritto di commissione relativo ai mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento.

Invito il relatore onorevole Tudisco a svolgere la sua relazione.

TUDISCO, *Relatore*. Per quanto riguarda questo disegno di legge, si era rimasti d'intesa che avremmo dovuto avere, dall'Istituto di emissione, alcuni chiarimenti.

Poiché questi chiarimenti non sono ancora pervenuti, pregherei di rinviare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la richiesta di rinvio.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni di legge numeri 1086, 1088, 1099 e 1033 esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta:

« Nuove norme in materia di rimborsi di titoli di debito pubblico e di pagamento di premi » (1086):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Disposizioni integrative al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 31 dicembre 1947, n. 1517, sui ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria » (1088):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Riordinamento del ruolo ispettivo per i servizi degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro » (1099):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori » (1033):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Casoni, Chiostergi, Cifaldi, Corbino, De Martino Carmine, De Martino Francesco, De Palma, Fanfani, Ghislandi, Guggenberg, Mannironi, Martinelli, Ponti, Salzzoni, Schiratti, Sciaudone, Scoca, Sullo, Tarozzi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Zagari e Zerbi.

Sono in congedo:

Dugoni, Giannini Guglielmo e Saggin.

La seduta termina alle 12,15.